

R.G. Sovraindebitamento n.15/2021

NICOLETTI MAURIZIO



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 novembre 2021;

letto il piano del consumatore depositato il 25/30 settembre 2021 con cui NICOLETTI Maurizio, nato a Palermo il 26 novembre 1969, C.F. NCLMRZ69S26G273T, residente in Palermo in Via Casale Buffa n.15, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Guzzo ha formulato una proposta di piano del consumatore;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Castrenze Guzzetta, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui lo stesso – con riguardo alla verifica della sussistenza del requisito della meritevolezza - ha affermato che: *“non si ritiene possibile affermare che il ricorrente abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali...le cause gravi che hanno causato l'attuale stato di sovraindebitamento sono essenzialmente 1. Perdita del posto di lavoro a marzo 2014 2. Riduzione delle ore lavorative con il nuovo datore di lavoro nel 2016 (contratto part-time) 3. Epidemia COVID – 19 che ha drammaticamente impedito al debitore di potere sperare in un impiego maggiormente retribuito”*;

considerato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria, alla data di deposito della stessa, pari a complessivi € 106.579,13 di cui:

€ 78.604,51 nei confronti di IFIS NPL Servicing S.p.a. (cessionaria di Agos);

€ 25.515,12 nei confronti di Italcapital S.r.l. (cessionaria di Findomestic);

€ 1.885,39 nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.a.;

€ 574,11 nei confronti di Agenzia delle Entrate:

rilevato che alla suddetta esposizione debitoria deve poi aggiungersi quella derivante dalle spese in prededuzione maturate nella presente procedura e relative ai compensi dei professionisti incaricati, Gestore della Crisi e Legale della procedura, nella seguente misura:

Compenso OCC dott. Castrenze Guzzetta: € 1.650,00;

Compenso avv. Mariano Guzzo: € 1.000,00;

Totale debiti in prededuzione € 2.650,00;

considerato che il debitore non risulta titolare di alcun bene immobile né risultano conti correnti, carte di credito o qualsiasi altro genere di carta di debito o revolving a lui intestati;

rilevato, inoltre, che l'unico veicolo intestato targato CN 444 JL non risulta essere valutabile stante la data di immatricolazione risalente al 2004 (cfr. allegato 20 alla proposta) e che, pertanto, le uniche entrate del sig. Nicoletti sono costituite dal reddito derivante dal lavoro dipendente *part time*;

preso atto, alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorrente non dispone di alcuna somma da mettere a disposizione dei creditori, stante l'esiguo reddito mensile di cui dispone (pari ad € 670,00) e che sarà il fratello, Serafino Nicoletti, a mettere a disposizione della procedura una somma pari ad € 340,00 mensili per n. 72 rate fino ad esecuzione integrale del piano (cfr. dichiarazione di impegno del 20.9.2021, allegato 51 alla proposta);

rilevato che il ricorrente, pur avendo i requisiti per l'accesso alla procedura dell'esdebitazione del debitore incapiente, introdotta con il Decreto Ristori (D.L. 137/2020), ai sensi dell'art. 14-*quaterdecies* della L. 3/2021, ha voluto soddisfare (in parte) i suoi creditori;

considerato che il ricorrente ha proposto il seguente piano di pagamento dei creditori:

Creditori Prededucibili - 100%

Organismo di Composizione della Crisi: € 1.650,00

Legale Avv. Guzzo Mariano: € 1.000,00

Creditori Privilegiati -100%

Agenzia delle Entrate: € 574,11

Creditori Chirografari - 20%

IFIS NPL S.p.a.: € 15.720,90

ITALCAPITAL S.p.a.: € 5.103,02

Riscossione Sicilia S.p.a.: € 377,08

Considerato, quindi, che a fronte di un passivo accertato pari ad € 109.229,13, il ricorrente propone il pagamento di € 24.425,11 attraverso l'erogazione di n. 72 rate mensili da € 340,00, nell'arco quindi di 7 anni, sulla base delle scansioni temporali indicate nella tabella riportata nella Relazione dell'organismo di composizione della crisi (in atti);

ritenuto, quanto alla convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, che poiché il debitore non è titolare di beni immobili, tale parametro non è ipotizzabile in questa sede rimanendo, al più, configurabile un raffronto con la possibilità da parte dei creditori di procedere con il pignoramento del quinto dello stipendio del debitore, possibilità quest'ultima che appare sicuramente meno conveniente tenuto conto del reddito mensile del proponente;

ritenuto, in conclusione, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

rilevato che non è stata sollevata, da parte dei creditori, alcuna contestazione circa la convenienza del piano;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Castrenze Guzzetta, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da NICOLETTI Maurizio, nato a Palermo il 26 novembre 1969;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Castrenze Guzzetta, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC, a seguito dell'oscuramento di dati attinenti la *privacy* del proponente e la comunicazione alla Banca d'Italia;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti;

inibisce NICOLETTI Maurizio alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott. Castrenze Guzzetta.

Palermo, 11 dicembre 2021

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.